



BIAGIO LIMONGI

Alle Sezioni Unite la questione della condanna alle spese dell'attore la cui domanda sia stata accolta in misura notevolmente inferiore al *petitum* (Cass., sez. III, ord. int. 14 ottobre 2021, n. 28048)

1. – Con l'ordinanza in epigrafe la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se possa essere condannato alle spese, anche solo in parte, l'attore che abbia visto accogliere la propria domanda in misura di molto inferiore al *petitum*.

Questa la vicenda. Con opposizione *ex art.* 615 c.p.c. il debitore deduceva (i) la nullità del precetto, (ii) che il *quantum* precettato (oltre 5.000 €) era stato illegittimamente maggiorato rispetto alle somme portate dal titolo esecutivo e (iii) che i compensi professionali pretesi per la notifica del precetto erano stati erroneamente calcolati per eccesso.

L'opposizione era accolta in primo grado e venivano ridotti sia il credito sia gli onorari per il precetto.

La Corte d'Appello, adita dai creditori convenuti in opposizione, ha rideterminato a sua volta gli importi, ma al rialzo. All'esito dei gradi di merito l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata era accertata per cinquantasei euro: solo in tali ristretti limiti la domanda poteva dirsi accolta. La Corte territoriale ha compensato le spese per un decimo, ponendo i residui nove decimi a carico dell'attore-opponente; quest'ultimo, vittorioso per circa cinquanta euro, è stato condannato a pagare oltre tremila euro di spese ai creditori per entrambi i gradi.

L'attore-opponente, dunque, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice di merito posto le spese a carico della parte vincitrice.

2. – L'ordinanza individua il quesito di diritto posto dal ricorso in questi termini: «se l'art. 91 c.p.c. consenta di condannare alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte l'attore che abbia visto sì accogliere la propria domanda, ma in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto». Esso viene rimesso alle Sezioni Unite sia per l'importanza della questione di principio, sia perché il collegio rileva l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento, più risalente, «la riduzione, sia pur sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, non vale a realizzare il concetto di soccombenza ai fini dell'attribuzione dell'onere delle spese e può, quindi, solo consentire la relativa compensazione totale o parziale» (il principio è affermato in questi termini già da Cass., n. 3388/1962).

Altro orientamento, divenuto in seguito maggioritario, ravvisa la soccombenza in senso tecnico anche a carico della parte la cui unica domanda, articolata in un unico capo, venga accolta in misura inferiore al *petitum*.

Come è noto, l'art. 91 c.p.c. fissa la regola che le spese seguono la soccombenza, rispetto alla quale l'art. 92 c.p.c. prevede due eccezioni:



a) il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue e, a prescindere dalla soccombenza, può condannare anche la parte vittoriosa al rimborso delle spese causate alla controparte in violazione del principio di lealtà e probità (art. 88 c.p.c.);

b) il giudice può compensare le spese, parzialmente o per intero, in caso di soccombenza reciproca o (nella formulazione attualmente vigente) se la questione trattata è assolutamente nuova o si è verificato un mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti. In realtà, la soccombenza reciproca non costituisce propriamente un'eccezione alla regola, poiché il criterio di ripartizione è costituito sempre dalla soccombenza¹.

Tradizionalmente la posizione dell'attore vittorioso in misura significativamente inferiore rispetto all'entità del bene che intendeva conseguire attraverso il processo era ricondotta all'art. 92 c.p.c. Da un lato, però, si negava che un siffatto esito del processo integrasse la soccombenza reciproca. Dall'altro, si escludeva che l'attore potesse essere condannato alle spese, non ricorrendo l'ipotesi eccezionale dell'art. 88 c.p.c.

Dunque, per ammettere la compensazione, il giudice poteva soltanto argomentare che tali circostanze integrassero i giusti motivi *olim* previsti dall'art. 92 c.p.c.²

Il più recente orientamento ritiene invece che integrata la soccombenza reciproca, ravvisabile non soltanto ove siano state proposte più domande dalle parti o quando l'unica domanda sia articolata in più capi, alcuni dei quali vengano accolti e altri rigettati, ma anche nel caso in cui la domanda si componga di un unico capo, e la parzialità dell'accoglimento sia «meramente quantitativa»³.

¹ «La regola della condanna nelle spese sulla base della soccombenza non patisce eccezione nel caso in cui la soccombenza sia reciproca, come dice il secondo comma dell'articolo in esame: e ciò è fin troppo evidente»: così SATTI, *Commentario al Codice di procedura civile*, I, sub art. 91, Milano, 1959, 307; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, sub artt. 91-92, Napoli, 1961, 257, osserva che la compensazione in caso di soccombenza reciproca non avrebbe dovuto essere posta sullo stesso piano dei «gravi motivi», in quanto la ripartizione degli oneri avviene comunque in base alla qualità di soccombente, che in tali circostanze è propria di ciascun litigante.

² «In caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., ed in applicazione del cosiddetto principio di causalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la parte stessa vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per la ipotesi eccezionale (e la cui ricorrenza richiede specifica espressa motivazione) che tali spese siano state causate all'altra parte per via di trasgressione al dovere di cui all'art. 88 cod. proc. civ. Ne consegue che qualora la parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all'entità del bene che attraverso il processo ed in forza della pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire, e la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli avversari assunti, possono ravvisarsi - secondo il discrezionale apprezzamento ad opere del giudice, del loro vario atteggiarsi - i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti e non anche un'ipotesi di soccombenza reciproca»: principio affermato da Cass., n. 2653/1994, cassando la pronuncia impugnata, la quale aveva confermato la parziale condanna alle spese di parte attrice, vittoriosa ma con enorme divario tra la somma richiesta e somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, a fronte del comportamento «conciliante» della convenuta; v. anche Cass, n. 2124/1994; Cass., n. 4755/2004; Cass., n. 12629/2006, la quale afferma che la soccombenza reciproca sottintende una pluralità di pretese contrapposte, «rigettate dal giudice a svantaggio di entrambi gli istanti, mentre la resistenza del convenuto alla pretesa attorea perché eccessiva o comunque solo in parte fondata, anche quando trova successo nella statuizione giurisdizionale che accolga solo in parte la domanda, non per questo si trasforma in pretesa (riconvenzionale) rispetto alla quale sia ravvisabile nell'attore una posizione di reciproca soccombenza», e nega perciò la legittimità della condanna alle spese dell'attore; v. anche le più recenti Cass., n. 9587/2015, Cass., n. 30210/2017.

³ Cass., n. 22381/2009, la quale osserva che l'art. 92 c.p.c. assolve a funzioni diverse: nel caso di domande contrapposte delle parti che vengano tutte rigettate, esso serve ad escludere che il giudice debba pronunciare due condanne alle spese distinte, trattandosi di due processi cumulati; nel caso di unica domanda articolata in più capi dei quali alcuni vengano rigettati o di domanda unica accolta in misura inferiore al *petitum*, a tale funzione si aggiunge quella di consentire al giudice (la disposizione dice che il giudice «può» compensare le spese) di giungere, apprezzando le due soccombenze secondo il principio di causalità, «ad elidere il rilievo di una delle due e ad attribuire la soccombenza ad una sola delle parti», dando rilievo ad una nozione non meramente formale di soccombenza. Nel processo deciso dalla sentenza ora citata, il



La tesi è argomentata a partire da una semplice considerazione: l'attore che ha chiesto cento, ma ha ottenuto con la sentenza soltanto cinquanta, può certamente proporre l'impugnazione: ciò significa che egli è soccombente, e non si vede ragione per adottare una diversa nozione di soccombenza ai fini della legittimazione all'impugnazione e della condanna alle spese.

Orbene, è noto che il legislatore, spinto dal desiderio di ridurre la discrezionalità del giudice, ha più volte modificato l'art. 92, comma 2, c.p.c., per cui oggi è possibile compensare le spese, oltre al caso della soccombenza reciproca, quando la questione trattata si presenti come assolutamente nuova o vi sia stato un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti⁴.

Poiché la fattispecie *de qua* non ha nulla a che vedere né con la novità della questione né con il mutamento di giurisprudenza, volendosi compensare le spese, essa deve essere oggi necessariamente ricondotta alla soccombenza reciproca⁵.

3. – L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità è proseguita con Cass., n. 3438/2016⁶.

Abbracciato il secondo degli orientamenti sopra riportati, la pronuncia ha affermato che la decisione di compensare parzialmente le spese ammette che la parte restante (non compensata) possa essere posta, almeno in casi eccezionali, a carico dell'attore parzialmente vittorioso.

La Corte argomenta a partire dalla natura discrezionale della compensazione delle spese (la disposizione dice che il giudice *può* – e non *deve* – compensare le spese) e dalla possibilità, sempre rimessa alla valutazione del giudice, di compensarle in tutto o in parte. Il criterio in base al quale tali poteri discrezionali debbono essere esercitati è quello della causalità⁷, e più precisamente quello di imputabilità degli oneri processuali.

giudice di merito aveva disposto la compensazione delle spese tra l'attore e il convenuto, benchè il primo fosse in parte vittorioso, ravvisando in tale posizione la soccombenza parziale di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. Si vedano anche Cass., n. 901/2012; Cass., n. 21684/2013; Cass., n. 22871/2015; Cass., n. 3638/2016; Cass., n. 10113/2018; Cass., n. 20888/2018.

⁴ La riforma del 2006 ha introdotto l'obbligo per il giudice di indicare espressamente quali fossero tali motivi; la legge n. 18 giugno 2009, n. 69, ha sostituito i «giusti motivi» con le «gravi ed eccezionali ragioni»; infine, il d.l. n. 132/2014 ha stabilito che è possibile compensare le spese solo in caso di soccombenza reciproca, di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza. La disposizione è stata dichiarata incostituzionale da Corte cost., n. 77/2018, nella parte in cui non prevede che «il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».

⁵ La possibilità che, nei casi in esame, in vigenza dei «giusti motivi», le spese venissero compensate pur senza ricorrere alla nozione di soccombenza reciproca, è presa in considerazione anche da alcune pronunce di legittimità: v. Cass., n. 2653/1994; Cass., n. 22381/2009, che osserva in motivazione: «le conclusioni cui si perviene sui due motivi sarebbero comunque ampiamente giustificate se si apprezzasse la compensazione disposta dal giudice di merito come espressione del potere di compensazione per giusti motivi, atteso che il ridotto accoglimento dell'unica domanda sarebbe - come si è detto - situazione in concreto riconducibile a quella fattispecie». Secondo Cass., n. 22021/2018, richiamando Cass., n. 12694/2017, «lo iato tra il quantum richiesto e quello liquidato può assurgere a sintomo di "gravi ed eccezionali ragioni" [secondo quanto previsto dal testo introdotto dalla l. n. 69/2009], per giustificare altrimenti la compensazione parziale o totale».

⁶ In *Giur. it.*, 2016, 2391 ss., con nota di RENZI, *Soccombenza reciproca per accoglimento parziale nel quantum della domanda in unico capo e compensazione delle spese*.

⁷ CHIOVENDA, *La condanna nelle spese giudiziali*, II, Roma, 1935, *passim*; ID. *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, Napoli, 1934, 496, fonda la disciplina delle spese sul presupposto obiettivo della soccombenza, pur temperandolo con il principio di causalità («da soccombenza del



Osserva Cass., n. 3438/2016 che tale soluzione, oltre ad apparire corretta a norma dell'art. 92 c.p.c., è conforme al principio di causalità: il giudice è chiamato ad individuare la parte cui siano eventualmente imputabili in prevalenza gli oneri processuali ricollegabili all'attività svolta per la istruzione e decisione della causa. Tale valutazione prescinde dal formale esito processuale di soccombenza reciproca, ed ha carattere sostanziale. Ove «il giudice ritenga che il convenuto, per difendersi dalle pretese infondate abbia dovuto affrontare oneri superiori a quelli necessari per difendersi dalle sole pretese fondate, e il solo maggior onere differenziale risulti addirittura superiore agli oneri che l'attore complessivamente avrebbe dovuto sostenere per la proposizione delle sole domande fondate (o della sola parte fondata dell'unica domanda)» – afferma la sentenza – è di certo possibile la condanna dell'attore parzialmente vincitore al pagamento di una parte delle spese di lite.

Si noti che tale soluzione lascia comunque intatto il principio, questo granitico, che impedisce la condanna alle spese della parte *totalmente* vittoriosa, poiché la parte a carico della quale è posto il residuo della compensazione, pur vittoriosa, si è comunque vista rigettare una porzione della domanda proposta.

4. – La giurisprudenza successiva non ha accolto uniformemente i principi affermati da Cass., n. 3438/2016. Una pronuncia, Cass., n. 21069/2016, si è posta in consapevole contrasto⁸, affermando che se il giudice fa luogo ad una compensazione parziale, per la parte non compensata le spese non possono essere poste in carico all'attore che abbia visto accogliere la propria domanda anche se per un importo notevolmente inferiore, ma devono gravare sul convenuto⁹.

Tale contrasto ha dato luogo alla rimessione alle Sezioni Unite. L'ordinanza in epigrafe, non limitandosi a deferire la questione alla composizione più autorevole della Corte, esprime preferenza per l'orientamento che esclude la condanna alle spese dell'attore (poco) vittorioso, offrendo in tal senso i seguenti argomenti.

A) Il rapporto tra l'art. 91 c.p.c. e l'art. 92 c.p.c. è in termini di regola ed eccezione: ove l'art. 92 c.p.c. espressamente non disponga, deve tornare ad operare la regola generale *victus victori* dell'art. 91 c.p.c. Perciò, se le spese

litigante, sebbene oggettivamente considerata, sempre però suppone un rapporto di causalità tra esso e la lite»). Afferma SATTÀ, *Commentario, cit.*, 300, che il principio di soccombenza, fondamento obiettivo dell'obbligo del rimborso, non esclude che «esso suppone sempre il principio di causalità». Nel caso in cui l'attore abbia proposto un'azione non necessaria in quanto il convenuto si adegui immediatamente alla pretesa attorea, non si ha soccombenza né dell'attore né del convenuto, ma un autonomo regolamento delle spese, fondato sulla colpa. Secondo l'A., la colpa regge la condanna alle spese a carico del trasgressore del dovere di lealtà e probità. Per ANDRIOLI, *Commento, cit.*, 258, le spese sono rette dal principio della soccombenza e temperate dai principi della causalità (compensazione per giusti motivi; potere di escludere dalla condanna le spese eccessive o superflue; art. 216 c.p.c.), e da quello della colpa (condanna del vincitore che abbia trasgredito al dovere di lealtà e probità). Nella più recente manualistica, LUISO, *Diritto processuale civile*, VIII, Milano 2017, I, 432, pare propendere per una sostanziale riconduzione della soccombenza alla causalità, nel senso che «le spese vanno a carico della parte che ha causato nell'altra la necessità del processo»; per CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, XI, Torino 2017, I, 645, la causalità si pone a fianco del principio di soccombenza, mitigandone l'applicazione nei casi indicati dalla legge.

⁸ La pronuncia richiama Cass., n. 3428/2016, ma il riferimento è da intendersi a Cass., n. 3438/2016.

⁹ Difformi anche Cass., n. 26918/2018 (massimata: «Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa»); Cass., n. 1572/2018; Cass., n. 8036/2020; v. anche Cass., n. 168/2019.



non vengono integralmente compensate, la restante parte non può essere posta a carico dell'attore vittorioso, in quanto torna ad applicarsi la regola generale e non vi è discrezionalità del giudice¹⁰.

B) L'art. 5 del d.m. n. 55/2014 dispone che le spese dovute alla parte vittoriosa sono liquidate in base al *decisum* e non al *petitum* (comma 1) e i compensi dovuti al difensore dal cliente si determinano secondo il valore effettivo della controversia quando risulti manifestamente diverso da quello presunto (comma 2). Dunque, da un lato, la domanda "esagerata" non influisce sulla misura delle spese. Dall'altro, o il valore della domanda è manifestamente sproporzionato, e allora il convenuto pagherà al proprio difensore un compenso parametrato al valore effettivo, o tale sproporzione non è manifesta, e allora non dovrebbe parlarsi di inutilità dei "maggiori oneri" cui l'attore avrebbe dato luogo.

C) La soluzione che onera il giudice di determinare quanta parte delle spese sostenute dal convenuto sia causata dalla pretesa eccessiva dell'attore è in contrasto con l'esigenza di semplificazione dello svolgimento del processo e con il principio costituzionale di ragionevole durata: al contrario, a sostenere la tesi di Cass., n. 3438/2016, il giudice sarebbe chiamato a soppesare «con certissima acribia» se le spese sostenute dal convenuto, e in quanta parte, siano state causate dalla sproporzionata pretesa esercitata dal convenuto.

D) Il potere giudiziale esercitato in tal sede (che richiede questi passaggi: 1) individuazione della soccombenza sia prevalente; 2) quantificazione della prevalenza; 3) quantificazione degli eventuali maggiori oneri sopportati dalla parte convenuta per la pretesa eccessiva del creditore; 4) accertamento del nesso di causalità tra tali oneri e l'iniziativa attorea) sarebbe eccessivamente discrezionale e sfuggirebbe al sindacato di legittimità.

E) Sotto il profilo della giustizia sostanziale, l'ordinanza ritiene che anche la soluzione diversa da quella prospettata da Cass., n. 3438/2016 non possa dirsi ingiusta. Piuttosto, occorrerebbe considerare la diversa posizione di attore e convenuto. Il primo è costretto ad adire la giurisdizione per vedere tutelate le proprie ragioni a fronte del rifiuto del secondo di riconoscerle. Il secondo invece, a fronte di una pretesa stragiudiziale abnorme da parte del sedicente creditore, potrà limitarsi a pagare (o offrire) quella parte della prestazione che effettivamente ritiene dovuta. Se il creditore si accontenta, la vicenda finisce. Altrimenti, può adire il giudice per la parte della pretesa che assume essere rimasta inadempita. In tal caso, se il giudice accerta che il pagamento del convenuto era integralmente soddisfacente, la domanda dell'attore sarà rigettata per l'intero e non si tratterà di parziale soccombenza.

Afferma la pronuncia: «quel cui occorre unicamente badare è la sussistenza della necessità per il creditore di ricorrere al giudice per l'affermazione del proprio diritto. Se quel diritto non poteva essere realizzato se non per il tramite della sentenza, le spese potranno al massimo essere compensate, ma non potranno essere addossate all'attore, in quanto (...) se così non fosse l'interpretazione qui contestata dell'art. 92 c.p.c. diverrebbe una coazione indiretta ad astenersi dall'esercitare il proprio diritto, in tutti i casi in cui il costo della lite dovesse superare il valore di essa, con conseguente dubbia compatibilità della norma con l'art. 24 Cost.»

Nel caso di specie, applicando il principio di cui a Cass., n. 3438/2016, l'opponente, parzialmente vittorioso, sarebbe chiamato a sopportare un onere difensivo tale da elidere o superare il valore del bene della vita conseguito.

¹⁰ Sull'eccezionalità della compensazione per soccombenza reciproca, v. però gli A. citati in nota 1.



Ci si può domandare se ciò, rendendo di fatto la tutela giurisdizionale più gravosa del beneficio che con il processo si è conseguito, sia conforme all'art. 24 Cost.¹¹

5. – È auspicabile che le Sezioni Unite colgano l'occasione per intervenire sulla materia delle spese, rispetto alla quale, dietro all'uniforme richiamo al principio della soccombenza, la giurisprudenza pratica e quella teorica si rivelano tutt'altro che monolitiche. In particolare, nella ricerca di una soluzione appagante al problema posto, anche al fine di fissare in termini chiari il rapporto tra l'applicazione dei principi di soccombenza e causalità, dovrebbero essere tenute in considerazione le novità introdotte dal legislatore rispetto all'originaria disciplina codicistica e la travagliata evoluzione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tra novelle legislative e la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018¹².

Sotto il primo profilo, vengono in rilievo il secondo periodo dell'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice, «se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92», nonché il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, entrambi introdotti dalla l. 69/2009¹³.

Sotto il secondo profilo, è noto a tutti che la Corte Costituzionale¹⁴ ha dichiarato incostituzionale l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione ultima in vigore, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle testualmente indicate. La sentenza pare ammettere l'ineliminabilità di una certa soglia di discrezionalità del giudice *in subiecta materia*; affermata l'illegittimità costituzionale dell'irrigidimento costituito dalla tassativa elencazione (legislativa) dei motivi di compensazione, potrebbe dedursene che tale ambito di discrezionalità residuo al giudice sia opportuno.

Ci si può chiedere, peraltro, se «do iato tra il *quantum* richiesto e quello liquidato» - ritenuto idoneo ad integrare, secondo alcune pronunce, nella precedente formulazione della disposizione, le «gravi ed eccezionali ragioni» per compensare le spese¹⁵ - possa rientrare nelle «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» di cui alla sentenza della Corte costituzionale.

¹¹ Cfr. NAPPI, *sub* art. 92, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, I, Milano 2013, 1046. In tal senso Cass., n. 5696/2012.

¹² In *Riv. dir. proc.*, 2019, I, 258 ss., con nota di DI GRAZIA, *Sulla compensazione delle spese giudiziali in caso di soccombenza totale*; v. anche PASSANANTE, *La compensazione delle spese di lite dopo Corte cost. n. 77/2018: profili generali e casistica giudiziaria*, in *Judicium*, 2021, I, 5 ss.

¹³ In dottrina, v. le osservazioni di CORDOPATRI, *Un principio in crisi: victus victori*, in *Riv. dir. proc.*, II, 2011, 265 ss. Secondo l'A., tali disposizioni rappresentano la tendenza del legislatore a sganciare la condanna alla refusione delle spese dalla soccombenza, leggendo l'art. 91 in modo tale da «basarsi sull'esito dell'apprezzamento del *modus* come la parte adempie i suoi obblighi processuali o esercita i suoi diritti processuali». L'A., già in precedenza, propendeva per sostituire il fondamento obiettivo della soccombenza di tradizione chiovendiana, con un criterio in certo senso soggettivo. Su queste tesi, critico MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, XXIV, Torino, 2016, I, 424, nt. 17, in nome di una necessaria praticità delle soluzioni.

¹⁴ Con la più volte citata Corte Cost., n. 77/2018.

¹⁵ Cfr. Cass., n. 12694/2017 e Cass., n. 22021/2018, già citate *supra* nota 5, in tema di procedimento d'equa riparazione ex l. 89/2001, nel caso in cui la liquidazione dell'indennizzo avvenga in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l'uso, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore; v. PASSANANTE, *op. cit.*, 17. Si riprodurrebbe così l'alternativa, nei casi come



Allo stesso tempo, però, è condivisibile l'intento, palesato nell'ordinanza, di contenere tale area di discrezionalità all'interno di certi limiti, e di consentire un controllo in sede di legittimità sull'esercizio della stessa. D'altra parte, non si può ignorare che il legislatore, quando è intervenuto sull'art. 92, comma 2, c.p.c., è stato mosso proprio dall'intento di ridurre la discrezionalità del giudice in materia. Infine, non sembra difficile immaginare che la condanna alle spese dell'attore scarsamente vittorioso, che dovrebbe avere il fine ultimo di disincentivare l'abuso del diritto d'azione, sortisca l'effetto contrario di spingere la parte ad impugnare un provvedimento che avrebbe altrimenti accettato (come avvenuto nel caso di specie, in cui è stato impugnato il solo capo sulle spese e non anche i capi di merito). Con conseguente aumento del contenzioso (anche) in sede di legittimità.